

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Articoli 175 e 177, comma 2, Tuir: quale prevale fra i due?

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E DI AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle Entrate, in occasione della lunga [risposta ad istanza di interpello n. 552/2021](#) riferita ad una **complessa operazione di riorganizzazione** partecipativa e aziendale di un gruppo imprenditoriale familiare, ha incidentalmente affrontato un **tema tecnico** di assoluta rilevanza, su cui mancava sinora una prassi amministrativa, a fronte invece del formarsi di un orientamento dottrinario. Ci riferiamo alla **convivenza, nell'ordinamento tributario**, in alcune circostanze, come vedremo, piuttosto stretta, fra due norme: [l'articolo 175 Tuir](#) (intitolato "Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento") e [l'articolo 177, comma 2, Tuir](#), in tema di scambio di partecipazioni attuato a mezzo conferimento.

L'[articolo 175 Tuir](#):

- si applica ai **conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento** *ex* [articolo 2359 cod. civ.](#);
- quando sono effettuati tra **soggetti residenti** in Italia nell'esercizio di imprese commerciali;
- e ha l'effetto di considerare per l'impresa conferente come **valore di realizzo** delle partecipazioni oggetto di apporto **quello attribuito alle partecipazioni** (nella società conferitari) **ricevute** in cambio **nelle scritture contabili del conferente** o, **se superiore**, quello **attribuito alle partecipazioni conferite** nelle **scritture contabili della conferitaria**.

L'[articolo 177, comma 2, Tuir](#):

- si applica ai conferimenti di **partecipazioni che consentono** alla conferitaria **di acquisire il controllo** della società scambiata *ex* [articolo 2359, co. 1, n. 1\), cod. civ.](#), o di incrementare in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la percentuale di controllo;
- la partecipazione nella società scambiata può essere detenuta dal **conferente anche al di fuori del regime di impresa**, così che conferente può essere anche una persona fisica

nella sua sfera privata;

- e ha l'effetto di **valutare la partecipazione scambiata**, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto** formato dalla **società conferitaria** per effetto del conferimento.

A titolo esemplificativo, si assuma il caso in cui la società ITA1 detenga una **partecipazione di controllo** nella società ITA2 la quale si qualifica ai fini Pex, ed ha un valore contabile pari a 100 corrispondente al suo valore fiscale; se ITA1 **conferisce la partecipazione** in ITA3 ricevendo in cambio quote del capitale sociale di quest'ultima, sotto il profilo fiscale **la fattispecie** che si viene a configurare risulta ricadere perfettamente **nel perimetro di entrambe le sopra indicate discipline**, ovvero sia dell'[articolo 175](#) che dell'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

È perciò lecito domandarsi **quale fra le due norme deve applicarsi**.

Infatti, se la conferente iscrivesse nelle proprie scritture al valore di 100 la **partecipazione ricevuta** nella conferitaria, e la conferitaria a sua volta **aumentasse il proprio patrimonio** di 100, iscrivendo sempre a 100 la partecipazione ricevuta nella società scambiata, è chiaro che **entrambe le norme porterebbero allo stesso risultato**: nessuna plusvalenza imponibile in capo al conferente.

Ma, se ferme tutte le altre condizioni, la conferente iscrivesse nelle proprie scritture la **partecipazione ricevuta** in cambio al valore di 150, si avrebbe che: nel sistema dell'[articolo 175](#), la conferente realizzerebbe una plusvalenza imponibile di 50 mentre, nel sistema regolato dall'[articolo 177, comma 2, Tuir](#), **tale plusvalenza non sarebbe comunque imponibile** poiché assumerebbe rilievo solo l'incremento di patrimonio netto della conferitaria (pari a 100).

A questo interrogativo, sinora, la dottrina aveva risposto proponendo che, avendo **entrambe le norme pari dignità**, fosse suggerito e **consentito alle parti**, ed in particolare al conferente, di poter **scegliere la disciplina da applicare** al caso concreto dandone **evidenza in atti**.

Infatti, seppur entrambe le norme introducano un concetto di “**realizzo controllato**” della partecipazione conferita, il meccanismo dalle stesse regolato è piuttosto diverso: come visto, l'[articolo 175 Tuir](#) assume infatti il **maggiore fra il valore delle partecipazioni** (della conferitaria) **iscritte nelle scritture del conferente** ed il **valore della partecipazione conferita iscritto nelle scritture della conferitaria**; l'[articolo 177, comma 2, Tuir](#) assume solo **l'incremento di patrimonio netto della conferitaria** conseguente all'apporto della partecipazione conferita.

I due meccanismi possono quindi raggiungere aritmeticamente lo stesso risultato, ma non necessariamente.

Ebbene, nell'ambito della [risposta ad istanza di interpello n. 552/2021](#), l'Amministrazione Finanziaria, pur riconoscendo – come è evidente - che le due norme sono **parzialmente sovrapponibili**, ferma restando la presenza di un diverso **esclusivo campo di applicazione**,

ritiene che quando si realizza, come nell'esempio di cui sopra, il **conferimento di una partecipazione di controllo** (o di collegamento) in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione di entrambe le norme, **debba prevalere la disciplina dell'[articolo 175 Tuir](#)**.

E questo per il semplice fatto che in questo articolo ***“viene in astratto precisato l'ammontare delle partecipazioni trasferibili necessario ad applicare la norma (...) mentre, nell'articolo 177 del Tuir, detto ammontare non è predeterminabile in via astratta”***.

Francamente, la soluzione interpretativa, e soprattutto la motivazione che la sosterebbe, **destano non poche perplessità**.

Non si vede infatti la ragione per cui fra due norme contenute nell'ordinamento, che **hanno pari dignità**, si debba trovare un **rapporto di specialità** che sfugge ad una *ratio* obiettiva sottraendo il contribuente a quella che invece parrebbe essere una **equilibrata discrezionalità tecnica** nella scelta di quale delle due applicare nello specifico caso di specie.

La questione, poi, potrebbe in alcune circostanze porre **criticità con riguardo ad operazioni pregresse**, in cui l'operato dei contribuenti si fosse in modo trasparente ed in buona fede orientato verso la **soluzione “libera”** che da oggi si scopre non essere interpretativamente condivisa dall'Amministrazione.